



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Proposta di deliberazione al Consiglio regionale

OGGETTO: Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Livorno–Guasticce. Collegio sindacale. Designazione di un componente effettivo con funzioni di presidente.

***Proponente:* Presidente del Consiglio regionale
Antonio Mazzeo**

Il Consiglio regionale

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Vista la legge regionale 31 luglio 2023, n. 32 (Rendiconto generale per l'anno finanziario 2022), recante, nell'Allegato A, l'elenco delle partecipazioni regionali dirette possedute, tra le quali è compresa la società Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Livorno–Guasticce, di seguito denominata Società;

Visto lo statuto della Società e, in particolare:

- l'articolo 31, il quale prevede che il Collegio sindacale sia composto da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci nel rispetto della normativa vigente in materia di parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato;
- l'articolo 37, il quale stabilisce che, per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dallo stesso, si intendano richiamate le disposizioni di legge vigenti;

Visto il patto parasociale sottoscritto il 14 febbraio 2022 dai soci Regione Toscana, Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, Comune di Livorno, Provincia di Livorno e Comune di Collesalveti, il quale ha previsto, in particolare:

- all'articolo 11, comma 1, con riferimento alla composizione del Collegio sindacale, che le parti si impegnino ad esercitare il proprio diritto di voto in Assemblea dei soci in modo che il Collegio sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti e che il presidente del Collegio sindacale sia designato dalla Regione Toscana;
- all'articolo 11, comma 2, che, in caso di modifica del patto parasociale ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del patto stesso in ordine alla valutazione di attribuire la designazione di un consigliere del Consiglio di amministrazione da parte del Comune di Livorno, siano rivalutate anche le competenze nella designazione dei sindaci;
- all'articolo 12, comma 2, che, nel caso in cui le designazioni previste agli articoli 10 e 11 del patto stesso, per qualsiasi motivo, non vengano effettuate dai soggetti competenti, la scelta sia rimessa all'Assemblea dei soci;

Visto l'articolo 2399 del codice civile il quale disciplina le cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci delle società;

Visto l'articolo 2400, comma secondo, del codice civile il quale dispone che i sindaci restino in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

Considerato che il Collegio sindacale della Società scade alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione di un componente effettivo con funzioni di presidente del Collegio sindacale della Società per consentire il rinnovo dell'organo di cui trattasi;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), il quale stabilisce che le nomine e designazioni spettanti alla Regione Toscana negli organi di controllo contabile ed amministrativo di enti e organismi pubblici e privati siano di competenza del Consiglio regionale;
- l'articolo 5 bis, il quale istituisce, presso il Consiglio regionale, l'elenco regionale dei revisori legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative a incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti;
- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere e dalla Giunta regionale, i quali individuano i candidati in modo autonomo ovvero, per quanto concerne i revisori unici e i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 bis della legge stessa;
- l'articolo 19 in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107 (Istituzione dell'elenco regionale dei revisori legali per le nomine e le designazioni disciplinate dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione") con la quale sono disciplinate le modalità di istituzione e gestione dell'elenco regionale dei revisori legali;

Visto l'elenco regionale dei revisori legali di cui all'articolo 5 bis della l.r. 5/2008;

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

-
-

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e finanze 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la designazione del signor/della signora quale componente effettivo con funzioni di presidente del Collegio sindacale della Società, in rappresentanza della Regione Toscana;

Ritenuto, pertanto, di designare il signor/la signora quale componente effettivo con funzioni di presidente del Collegio sindacale della Società, in rappresentanza della Regione Toscana, il quale, dalla documentazione presentata, risulta in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell'incarico;

Rilevate dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal signor/dalla signora, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

- l'assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;
- l'assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile;

Rilevata dalla documentazione presentata che il signor/la signora è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

1. di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, il signor/la signora quale componente effettivo con funzioni di presidente del Collegio sindacale di Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. Livorno–Guasticce.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.